

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina Maio	Presidente
Paola Briguori	Consigliere
Giuseppina Mignemi	Consigliere
Antonio Palazzo	Consigliere
Flavia D'Oro	Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60742** del registro di Segreteria, promosso da:

XXX nato a **XXX**, c.f.

XXX, residente in via **XXX**, rapp.to e difeso

unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Paolo Bonaiuti, (c.f.

BNTPLA66B05C745M pec: paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org) e

Susanna Chiabotto (c.f. **CHBSNN64S45L219T**, posta elettronica certificata:

susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato in

Roma presso lo studio dei predetti difensori, alla via Riccardo Grazioli Lante,

n. 16, in virtù di mandato in calce al ricorso di primo grado valido anche per

l'atto di appello;

-appellante-

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, via Ciriaco De Gallo 21, in persona del legale rappresentante pro tempore e ivi domiciliato, nonché elettivamente domiciliato presso l'avvocatura regionale INPS, avv. Ilaria De Leonardis, in Bari, via Putignani 108; non costituito;

-appellato-

avverso

la sentenza n. 194/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, depositata in data 10 marzo 2022;

VISTI l'atto d'appello, gli atti e documenti di causa;

~~UDITI~~, All'udienza del 19 novembre 2025, svolta con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Giuseppina Di Maro, data per letta la relazione, assenti le parti, la causa è passata in decisione.

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 194/2022 la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Puglia rigettava il ricorso, proposto da XXX, ex dipendente della Polizia di Stato, in congedo dal 1.11.2010, volto alla (ri)liquidazione del trattamento pensionistico, mediante l'attribuzione della indennità integrativa speciale (di seguito IIS) in misura intera e separata sulla pensione e sulla tredicesima mensilità in quota A; condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell'Inps, liquidate in euro 526,00.
2. Con atto di appello del 28.4.2023 il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 99 del d.P.R. n. 1092/1973 e dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, in combinato disposto con l'art. 15 della legge n. 724/1994 e dell'art. 1 della legge

n. 335/1995, nonché i vizi di omessa e/o apparente motivazione della sentenza e di falsa ed errata applicazione dell'art. 31, comma 3, del c.g.c. in relazione alla condanna alle spese. In sostanza, il ricorrente lamentava la mancata integrale corresponsione dell'indennità integrativa speciale, rivendicando la corresponsione della stessa in misura intera e separata, in rapporto all'aliquota maturata al 31/12/1992, al 31/12/1994 ed al 31/12/1995, a fronte del computo operato dall'Inps nei limiti dell'80 per cento, alla stregua di voce stipendiale. In sintesi, sosteneva che l'indennità integrativa speciale avrebbe conservato i caratteri propri dell'accessorietà sino all'introduzione della legge n. 724/1994, con conseguente diritto alla corresponsione di tale indennità in misura integrale e separata fino al 1992 o al 1994, in quanto le disposizioni della legge n. 335/1995 imporrebbero l'applicabilità della disciplina previgente per il computo delle anzianità maturate in precedenza, con la conseguenza che l'indennità in questione avrebbe dovuto essere determinata in misura separata ed intera alla luce dell'art. 2, comma 20, della legge n. 335/1995, non essendo, peraltro, intervenuta alcuna abrogazione della legge n. 324/1959, del d.P.R. n. 1092/1973 e della legge n. 503/1992 e dovendosi considerare che le modifiche previste dall'art. 15, comma 3, della legge n. 724/1994 potrebbero incidere solo per l'epoca successiva.

In conclusione, il ricorrente chiedeva l'accoglimento dell'atto di gravame con il conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione con attribuzione integrale dell'indennità integrativa speciale in quota A; in via subordinata, di rimettere gli atti al Giudice di primo grado ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c.; sempre in subordine, chiedeva la riforma della sentenza in punto di regolamentazione delle spese processuali per il capo relativo alla

condanna alle spese mediante applicazione della compensazione delle spese ovvero una riduzione significativa dell'importo.

3. All'udienza del 19 marzo 2025 il Collegio, constatata l'assenza dei difensori di parte appellante, ai sensi dell'art. 196 c.g.c. disponeva il rinvio del giudizio all'udienza del 19 novembre 2025.

4. All'odierna udienza le parti erano assenti.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appello va dichiarato improcedibile.

1. Come esposto in narrativa, la trattazione del presente giudizio era stata fissata per l'udienza del 19 marzo 2025.

Constatata l'assenza dei difensori di parte appellante, veniva disposto, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., il rinvio della discussione della causa (debitamente comunicato dalla Segreteria di questa Sezione) alla data del 19 novembre 2025.

Pervenuto il giudizio all'odierna pubblica udienza, nuovamente è stata constatata l'assenza dei difensori di parte appellante.

Il Collegio, atteso il chiaro tenore di cui all'art.196 c.g.c.ai sensi del quale *“Se l'appellante non compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”* stante la mancata comparizione dei difensori dell'appellante all'udienza odierna ed a quella del 19 marzo 2025, dichiara l'appello improcedibile.

Nulla per le spese, stante l'assenza di costituzione di parte appellata.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione Terza giurisdizionale centrale d'appello,

disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., dichiara improcedibile l'appello.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.

Il Relatore

Il Presidente

Flavia D'Oro

Giuseppina Maio

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 02/12/2025

Il dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto

Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Giuseppina Maio

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 02/12/2025

Il dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 02/12/2025

Il dirigente

f.to digitalmente